

COMUNE DI PIGNONE (Provincia della Spezia)

Oggetto: certificazione decurtazione permanente fondo risorse decentrate 2017- art. 1 c. 456 della Legge 147/2013

Il sottoscritto Rag. Giacomo Scarsi, in qualità di Organo di Revisione economica-finanziaria del comune di Pignone, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art 239, comma 1, del TUIR 18/08/2000 N. 267;

RICHIAMATO

- l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01/04/1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004. Testualmente recita: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Igs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione
- il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2011, e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO, inoltre, l'art. 40, comma 3 del d. Igs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

VISTA la determinazione n. 32 del 17/03/2017 di costituzione del fondo delle risorse decentrate con cui è stato determinato il fondo per la contrattazione integrativa 2017;

DATO ATTO CHE il DPR 04/09/2013 n. 122 art. 1 comma lett. a) e l'art. 1 comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147 hanno disposto la proroga fino al 31/12/2014 delle disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 bis del D.L. 78/2010;

DATO ATTO CHE non sono intervenute cessazioni nelle annualità precedenti e che pertanto non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo ed è stato rispettato il limite del 2010 in merito alla destinazione di risorse alla contrattazione decentrata;

RICHIAMATO altresì, l'art. 1 c. 236 della Legge 208/2015 che recita testualmente "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico



fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il D. Igs 18/08/2000 n. 267, recante: " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa prevista;

A seguito di quanto sopra esposto,

Lo scrivente organo di Revisione espone i seguenti

CERTIFICA

- I costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi EURO 16.173,79 SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO IN QUANTO VI E' CAPIENZA NEGLI APPOSITI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DAL FONDO e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale;
- Che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010, in quanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non ha superato il corrispondente importo dell'anno 2010 e inoltre non si sono verificate cessazioni;

INVITA

- L'Ente ad attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti, raccomandando, inoltre, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio.

RAMMENTA

-L'ente ha l'obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato.

-L'ente ha l'obbligo di trasmettere all'Aran ed al Cnel per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento al bilancio annuale e pluriennale.


-L'ente ha l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti della contrattazione integrativa.

Raccomanda

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Segretario Comunale dell'Ente;
- al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Revisore contabile



(Rag. Giacomo Scarsi)